



Berna,

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA): indizione della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 22 febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sulla prevista revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

La procedura di consultazione durerà fino al **29 maggio 2017**.

Negli ultimi anni, le richieste di revisione provenienti dal Parlamento, dalle autorità giudiziarie, dagli organi di esecuzione e dal mondo scientifico hanno raggiunto un numero tale che il Consiglio federale ha ritenuto opportuno avviare una prima revisione della LPGA incentrata, nel contenuto, sui tre assi principali esposti di seguito.

1. Lotta agli abusi

Data la necessità di impedire il più possibile la riscossione indebita di prestazioni, nel quadro della lotta agli abusi la presente revisione propone tre misure.

In primo luogo, si deve poter sospendere il versamento di prestazioni pecuniarie agli assicurati che si *sottraggono ingiustificatamente* all'esecuzione di una pena o di una misura. Attualmente, in virtù del pertinente articolo di legge, il versamento di una rendita viene sospeso solo nel momento in cui l'assicurato condannato subisce effettivamente una pena o una misura.

Inoltre, al fine di migliorare i processi per la lotta agli abusi assicurativi (LAA), occorre adeguare diverse disposizioni (tra l'altro quelle sulla sospensione cautelare delle prestazioni in caso di sospetto fondato di un loro ottenimento indebito e sull'effetto sospensivo dei ricorsi).

Infine, la LPGA va completata con un nuovo articolo concernente lo svolgimento di osservazioni da parte degli assicuratori. Questo intervento legislativo è stato reso necessario da una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 ottobre 2016, in cui sono stati precisati i requisiti necessari per una base legale relativa alle



osservazioni. In futuro, gli assicuratori potranno così far osservare le persone sospettate di percepire o cercare di percepire indebitamente prestazioni delle assicurazioni sociali.

2. Adeguamenti al contesto internazionale

In seguito all'aggiornamento dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, che disciplina il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale nei rapporti internazionali, è necessario codificare espressamente le competenze. Inoltre, lo scambio elettronico di dati sta soppiantando l'utilizzo dei moduli cartacei nei rapporti internazionali. Occorre pertanto creare una base legale che disciplini le competenze, i sistemi d'informazione e la comunicazione dei dati.

Infine, occorre codificare espressamente nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali la vigente prassi secondo cui per le convenzioni di sicurezza sociale (come per le convenzioni sulla doppia imposizione, gli accordi di libero scambio e gli accordi di protezione reciproca degli investimenti) è esclusa la possibilità del referendum facoltativo se esse contemplano disposizioni che non vanno oltre gli impegni già assunti dalla Svizzera in altri trattati internazionali analoghi. Sarà così creata la base legale necessaria per legittimare questa prassi.

3. Perfezionamento del sistema

Le disposizioni in materia di regresso vanno adeguate al fine di agevolare l'attività esecutiva e tenere conto dell'attuale giurisprudenza del Tribunale federale in materia di responsabilità civile. Occorre in particolare rafforzare l'obbligo di collaborare degli assicurati e ampliare il catalogo delle prestazioni delle assicurazioni sociali per le quali è applicabile il diritto di regresso.

In seguito a una sentenza del Tribunale federale, inoltre, è necessario chiarire all'articolo 35a capoverso 2 LPP che – in analogia con la pertinente disposizione dell'articolo 25 capoverso 2 LPGA – il termine per la richiesta di restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente è un termine di perenzione e non di prescrizione. In tal modo, e prolungando il termine a tre anni (analogamente a quanto stabilito nella LPGA), verrà ripristinato il coordinamento inizialmente previsto tra il primo e il secondo pilastro.

Infine, occorre adeguare le disposizioni relative all'addebito di spese per le procedure cantonali concernenti le assicurazioni sociali (attuazione della mozione 09.3406 del Gruppo UDC). L'introduzione dell'addebito di spese per determinate procedure cantonali di ultima istanza permetterebbe di sgravare i tribunali. Nel quadro della procedura di consultazione, per il nuovo articolo 61 LPGA vengono presentate **due varianti**:

- la variante 1 prevede che le controversie in materia di contributi siano sempre soggette a spese, mentre quelle in materia di prestazioni solo se ciò è previsto nella pertinente legge speciale;
- la variante 2 prevede che entrambi i tipi di controversie siano sempre soggetti a spese.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pdent.html>.



Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
Bereich.Recht@bsv.admin.ch.

In vista di eventuali domande sul vostro parere, vi preghiamo di indicare le persone di contatto competenti e i loro dati.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi alla signora Isabelle Rogg (tel. 058 463 22 05) e alla signora Deborah Schlumpf (tel. 058 462 39 03), dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Distinti saluti

Alain Berset
Consigliere federale



Berna,

Destinatari:

i Governi cantonali

Revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA): indizione della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 22 febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sulla prevista revisione della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

La procedura di consultazione durerà fino al **29 maggio 2017**.

Negli ultimi anni, le richieste di revisione provenienti dal Parlamento, dalle autorità giudiziarie, dagli organi di esecuzione e dal mondo scientifico hanno raggiunto un numero tale che il Consiglio federale ha ritenuto opportuno avviare una prima revisione della LPGA incentrata, nel contenuto, sui tre assi principali esposti di seguito.

1. Lotta agli abusi

Data la necessità di impedire il più possibile la riscossione indebita di prestazioni, nel quadro della lotta agli abusi la presente revisione propone tre misure.

In primo luogo, si deve poter sospendere il versamento di prestazioni pecuniarie agli assicurati che si *sottraggono ingiustificatamente* all'esecuzione di una pena o di una misura. Attualmente, in virtù del pertinente articolo di legge, il versamento di una rendita viene sospeso solo nel momento in cui l'assicurato condannato subisce effettivamente una pena o una misura.

Inoltre, al fine di migliorare i processi per la lotta agli abusi assicurativi (LAA), occorre adeguare diverse disposizioni (tra l'altro quelle sulla sospensione cautelare delle prestazioni in caso di sospetto fondato di un loro ottenimento indebito e sull'effetto sospensivo dei ricorsi).

Infine, la LPGA va completata con un nuovo articolo concernente lo svolgimento di osservazioni da parte degli assicuratori. Questo intervento legislativo è stato reso necessario da una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 ottobre 2016, in cui sono stati precisati i requisiti necessari per una base legale relativa alle osservazioni. In futuro, gli assicuratori potranno così far osservare le persone sospettate di percepire o cercare di percepire indebitamente prestazioni delle assicurazioni sociali.



2. Adegualiamenti al contesto internazionale

In seguito all'aggiornamento dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, che disciplina il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale nei rapporti internazionali, è necessario codificare espressamente le competenze. Inoltre, lo scambio elettronico di dati sta soppiantando l'utilizzo dei moduli cartacei nei rapporti internazionali. Occorre pertanto creare una base legale che disciplini le competenze, i sistemi d'informazione e la comunicazione dei dati.

Infine, occorre codificare espressamente nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali la vigente prassi secondo cui per le convenzioni di sicurezza sociale (come per le convenzioni sulla doppia imposizione, gli accordi di libero scambio e gli accordi di protezione reciproca degli investimenti) è esclusa la possibilità del referendum facoltativo se esse contemplano disposizioni che non vanno oltre gli impegni già assunti dalla Svizzera in altri trattati internazionali analoghi. Sarà così creata la base legale necessaria per legittimare questa prassi.

3. Perfezionamento del sistema

Le disposizioni in materia di regresso vanno adeguate al fine di agevolare l'attività esecutiva e tenere conto dell'attuale giurisprudenza del Tribunale federale in materia di responsabilità civile. Occorre in particolare rafforzare l'obbligo di collaborare degli assicurati e ampliare il catalogo delle prestazioni delle assicurazioni sociali per le quali è applicabile il diritto di regresso.

In seguito a una sentenza del Tribunale federale, inoltre, è necessario chiarire all'articolo 35a capoverso 2 LPP che – in analogia con la pertinente disposizione dell'articolo 25 capoverso 2 LPGA – il termine per la richiesta di restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente è un termine di perenzione e non di prescrizione. In tal modo, e prolungando il termine a tre anni (analogamente a quanto stabilito nella LPGA), verrà ripristinato il coordinamento inizialmente previsto tra il primo e il secondo pilastro.

Infine, occorre adeguare le disposizioni relative all'addebito di spese per le procedure cantonali concernenti le assicurazioni sociali (attuazione della mozione 09.3406 del Gruppo UDC). L'introduzione dell'addebito di spese per determinate procedure cantonali di ultima istanza permetterebbe di sgravare i tribunali. Nel quadro della procedura di consultazione, per il nuovo articolo 61 LPGA vengono presentate **due varianti**:

- la variante 1 prevede che le controversie in materia di contributi siano sempre soggette a spese, mentre quelle in materia di prestazioni solo se ciò è previsto nella pertinente legge speciale;
- la variante 2 prevede che entrambi i tipi di controversie siano sempre soggetti a spese.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.



Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
Bereich.Recht@bsv.admin.ch.

In vista di eventuali domande sul vostro parere, vi preghiamo di indicare le persone di contatto competenti e i loro dati.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi alla signora Isabelle Rogg (tel. 058 463 22 05) e alla signora Deborah Schlumpf (tel. 058 462 39 03), dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Distinti saluti

Alain Berset
Consigliere federale